



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Via Salvo d'Acquisto n. 5/A - 44028 Poggio Renatico (FE)
Area Gestione del Territorio

Poggio Renatico, 11/03/2025

Al Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente
e l'energia dell'Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni
Unità Autorizzazione complesse e Energia
aoofo@cert.arpa.emr.it

E p.c. Alla Regione Emilia Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. SALVATORE PV 4 SRL - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili "MINERVA" presentato da SALVATORE PV 4 SRL, localizzato nel Comune di Poggio Renatico (FE).
Valutazioni di competenza in materia urbanistica, edilizia ed ambientale.

Premesso che:

- con nota di ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara, trasmessa in data 08/08/2024, assunta agli atti dell'Ente con PG n. 11574/2024, è stata richiesta la verifica della completezza documentale in riferimento all'istanza in oggetto;
- con nota prot. 12853 del 05/09/2024 il Comune di Poggio Renatico ha fatto richiesta di integrazione documentale;
- con nota di ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara, trasmessa in data 25/09/2024, assunta agli atti dell'Ente con PG n. 14094/2024 sono state trasmesse al soggetto proponente le diverse richieste di integrazione documentale pervenute in risposta alla succitata nota prot. 11574/2024;
- in data 28/10/2024 il soggetto proponente ha provveduto a trasmettere ad ARPAE la documentazione integrativa richiesta;
- con nota di ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara, trasmessa in data 09/01/2025, assunta agli atti dell'Ente con PG n. 316/2025, è stato comunicato l'avvio al procedimento in oggetto e, contestualmente, è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., per l'acquisizione di pareri e nulla osta necessari all'approvazione del progetto in oggetto;
- in data 24/02/2025 si è svolta la prima conferenza di servizi istruttoria nella quale:
 - ✓ è stato presentato il progetto in oggetto;
 - ✓ sono stati elencati gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto;
 - ✓ sono state anticipate ulteriori richieste di integrazioni di vari Enti che avranno successiva formalizzazione scritta.

Esaminata nel dettaglio la documentazione tecnica integrativa visionabile al link indicato da ARPAE;

Per quanto sopra premesso, si formulano le seguenti valutazioni:


1. Valutazioni su inquadramento urbanistico e idoneità aree

AREA IMPIANTO


L'area interessata all'intervento si estende per circa 23 Ha in zona est del territorio comunale, a circa 2 Km dal capoluogo. L'impianto è composto da due sottocampi, uno con una superficie di circa 5 Ha denominato "Minerva - Sottocampo NORD" e l'altro con una superficie di circa 17 Ha denominato "Minerva - Sottocampo SUD"; i due sottocampi sono connessi tra loro da un cavidotto interrato a 30kV di circa 3 km di lunghezza.



Inquadramento dell'area rispetto all'abitato di Poggio Renatico



Sottocampo Nord



Sottocampo Sud


Il terreno è censito al Foglio 32 ai mappali 37-96 ed al Foglio 66 ai mappali 17-19-20-24-25-26-27-33-67.

L'area in argomento è classificata dal vigente strumento urbanistico (PRG) nel seguente modo:

- Sottocampo Nord: in zona agricola E2: zona agricola a vincolo parziale – zona a giacitura bassa;
- Sottocampo Sud: in zona agricola E1: zona agricola normale – zona a giacitura intermedia.

L'art. 43 comma 7 lett. c) delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del PRG comunale, prevede tra l'altro che "Gli impianti di servizi a rete per la distribuzione di servizi pubblici, privi di vani destinati alla permanenza fissa di personale, possono essere realizzati anche nelle zone agricole ove non previsto l'uso U22, previo N.O. vincolante dell'Amministrazione Comunale, sentita la

Commissione Ambiente e nel rispetto delle norme edilizie, di tutela sanitaria e ambientale, limitando l'impatto con il paesaggio circostante. Il suddetto N.O. e parere della C.A., non è richiesto per la posa di cavi interrati, che in ogni caso dovrà essere autorizzata.", esplicitando quindi la fattibilità anche in zona E1 ed E2 dei cavidotti di progetto.



Per quanto riguarda l' idoneità dell'area si significa quanto segue:

il DL 63 del 15/05/2024 (cosiddetto DL Agricoltura) è entrato in vigore il 16/05/2024, mentre la relativa legge di conversione, la L.101 del 12/07/2024, è entrata in vigore il 14/07/2024.

La presentazione dell'istanza in oggetto del soggetto proponente, avvenuta in data 05/07/2024 ed acquisita agli atti di ARPAE in data 08/07/2024, si colloca nell'intervallo temporale tra l'entrata in vigore del DL Agricoltura e la sua legge di conversione, determinando pertanto l'efficacia dell'uno e l'inapplicabilità dell'altra.


L'art. 5 del DL 63/2024, nella sua versione ante legge di conversione, prevede l'inserimento del comma 1bis all'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, che limita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra per le tipologie di cui all'art. 6bis, lettera b) del D.Lgs. 28/2011, cioè impianti fotovoltaici soggetti a Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA). Trattandosi il caso in esame di impianto soggetto a diverso titolo abilitativo, le limitazioni sopraccitate non parrebbero applicarsi alla fattispecie in oggetto.

La normativa applicabile, vigente al momento della presentazione dell'istanza, risulta pertanto a livello nazionale il D.Lgs. 199/2021 e a livello regionale la DAL 125/2023.

Come ribadito, infatti, dal Parere RER, prot. 1264886 del 21 dicembre 2023, può affermarsi, non solo che i criteri localizzativi contenuti nella DAL n. 125/2023 risultano conformi alla disciplina statale, ma anche che in sede di valutazione del progetto presentato occorre tener conto sia delle indicazioni circa l'idoneità delle aree sia delle esigenze di tutela ambientale, paesaggistica, agricola e storico-culturale che sarebbero violate in caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico in quell'ambito del territorio regionale.

Il punto 2.3 della DAL succitata recita: "2.3. quanto alle aree agricole non gravate da vincoli ambientali o paesaggistici e non interessate da coltivazioni certificate, si conferma che gli impianti fotovoltaici a terra non possono occupare più del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente, secondo quanto previsto dalla lettera B.7 e che le aree asservite all'impianto devono essere contigue allo stesso; inoltre, per promuovere ulteriormente lo sviluppo degli impianti fotovoltaici, si prevede che tra le aree asservite all'impianto possono essere computate anche quelle non idonee di cui alla lettera A) dell'Allegato I della DAL n. 28/2010, che siano destinate all'attività agricola, nonché le aree con coltivazioni certificate".

Nella documentazione presentata dal proponente risulta l'individuazione delle aree dell'impianto e delle aree asservite, verificando la copertura non superiore al 10%, come di seguito riportato:



LEGENDA	
	Area d'intervento dell'impianto fotovoltaico
	Area di asservimento

AREA IMPIANTO				
Provincia	Comune	Campo	Foglio	Particella
Ferrara	Poggio Renatico	Nord	32	37 ^{passiva} -96
		Sud	66	17-19-20-24-25-26-27-33-67

AREA ASSERVIMENTO				
Provincia	Comune	Foglio	Particella	
Ferrara	Poggio Renatico	32	37,44,54,57	
		43	1,2,10,11,23,34	
		44	1,18,20,21,22,23,24	
		55	8,15,16,19,20,21,22,24,25	
		56	7,8,12,13,21,23,85	
		57	1,4,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,21,25,26,29,30,31,32,40,41,42,43,44,45,47,64	
		65	2,9,19,20,22	
		66	1,3,5,11,12,28,30,34,35,37,38,39,41,42,43,44,55,70,72,77	

L'area indicata dal proponente per la realizzazione dell'impianto, quindi, risulta, ai sensi della normativa vigente, Area Idonea.

ELETTRODOTTO DI COLLEGAMENTO

Il cavo di connessione nel tratto ricadente nel territorio di Poggio Renatico ricade o su area privata o su strade provinciali. Non viene coinvolta la viabilità comunale, quindi il progetto non necessita di nulla osta all'attraversamento o all'uso di strade da parte dell'Ente.

La posa in area agricola è consentita ai sensi dell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione comunali e non necessita di puntuale localizzazione urbanistica.

Il soggetto proponente ha manifestato la necessità della dichiarazione di pubblica utilità per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, pertanto si procederà con la relativa variante urbanistica a ciò finalizzata per i mappali indicati nel Piano particellare.

Per quanto riguarda le opere di connessione in condivisione, sono già soggette a procedura di VIA Ministeriale nelle seguenti pratiche:

- ID7747 – PR SOLAR srl - Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza elettrica complessiva di 49,392 MWp nel territorio comunale di Poggio Renatico, denominato "FERRARA SUD";
- ID9023 – SUNCORE 6 srl - Progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 25,289 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Poggio Renatico;
- ID9129 – XC SOLAR srl - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo di potenza di picco pari a 31,418 MWp e potenza nominale pari a 26,40 MW ubicato nel comune di Ferrara.

In conclusione, per le motivazioni sopra evidenziate, si considera la localizzazione del progetto proposto conforme alla vigente normativa in materia ed alla pianificazione urbanistica del comune di Poggio Renatico.

2. Valutazioni di competenza in materia ambientale

Esaminata la documentazione prodotta, per quanto di competenza, si rileva quanto segue:

- sull'area dell'impianto non sono presenti elementi appartenenti alla Rete Natura 2000;

- i canali nel territorio del Comune di Poggio Renatico non sono sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
 - le mitigazioni ambientali proposte per le aree di impianto si ritengono accettabili.
- Alla luce di quanto sopra NON si rilevano particolari criticità in materia ambientale e, quindi, **si esprime il proprio N.O..**

3. Valutazioni di competenza in materia edilizia

Esaminata la documentazione prodotta, NON si rilevano particolari criticità dal punto di vista edilizio.

Relativamente all'aspetto sismico le opere in progetto si configurano come segue:

- *Strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici*: sono inquadrabili al punto A.4.7. dell'Allegato 1 della LR 19/2008, come IPRIPI L1;
- *Cabine elettriche*: sono inquadrabili al punto A.3.2.a) dell'Allegato 1 della LR 19/2008, come IPRIPI L1.

La documentazione normativamente richiesta in caso di IPRIPI L1, consistente nella dichiarazione con descrizione dell'intervento, elaborato grafico e asseverazione dell'IPRIPI, sono già presenti nel progetto consegnato dal soggetto proponente, assolvendo a quanto dovuto.

Per quanto sopra espresso, pertanto, **si rilascia la conformità edilizia all'intervento.**

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, è l'autorizzazione unica a costituire titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, sostituendosi pertanto al permesso di costruire.

4. Valutazioni preliminari su autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003

Si anticipa che in sede di autorizzazione di cui all'art. 12 D.Lgs 387/2003, viene richiesta, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. 239/2004, la stipula di accordi con i soggetti proponenti, che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio
Ing. Samantha Gessi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.